REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO-150 ORE-

INDICE

Premessa

Art 1 – Beneficiari

Art. 2 - Beneficio 150 ore

Art. 3 – Periodo di riferimento

Art. 4 - Contingenti di ammissione

Art. 5 – Corsi riconoscibili

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda

Art. 7 – Contenuto della domanda

Art. 8 - Modalità di fruizione

Art. 9 – Tirocinio

Art. 10 - Corsi telematici

Art. 11 – Obblighi del beneficiario

Art. 12-Rinuncia

Premessa

Il presente Regolamento disciplina la concessione dei permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue, al fine di garantire il diritto allo studio secondo quanto stabilito all'art. 10 della L.300/1970, dall'art. 62 del CCNL 2019-2021, dagli Orientamenti dell'ARAN e dalle Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art 1 - Beneficiari

L'istituto delle 150 ore è riservato a tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, in proporzione alla durata temporale del contratto, dopo il superamento del periodo di prova, ed è finalizzato all'accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente, anche nell'interesse dell'Azienda.

Art. 2 - Beneficio 150 ore

Esso consiste nella possibilità di concedere permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare per la partecipazione ai corsi di studio codificati dalla normativa di settore vigente nel tempo.
I dipendenti a part-time possono usufruire di questo istituto in proporzione al tipo di contratto stipulato:
- P.T. 80% - spettanti 120 ore;
- P.T. 70% - spettanti 105 ore;
- P.T. 60% - spettanti 90 ore;
- P.T. 50% - spettanti 75 ore;

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di STUDENTE A TEMPO PARZIALE, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quello stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Art. 3 – Periodo di riferimento

I permessi studio sono fruibili in corrispondenza dell'anno solare per il quale sono concessi (01 gennaio – 31 dicembre).
Le ore di permesso individuale vengono concesse limitatamente al periodo di durata del corso di studi frequentato, così come dichiarato dal dipendente nella domanda di ammissione.
I permessi sono concessi unicamente per la frequenza delle lezioni coincidenti con l'orario di servizio o per sostenere gli esami, per la sola giornata della prova, alternativamente ai permessi previsti appositamente dal CCNL all'art. 50. Pertanto, gli stessi non potranno essere utilizzati se l'organizzazione dei corsi consente la frequenza anche in orario compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, né per frequentare corsi di studio tenuti al di fuori dell'orario di servizio.

Le ore di permesso autorizzate e non usufruite nell'anno di riferimento non potranno essere utilizzate nell'anno successivo.

Art. 4 - Contingenti di ammissione

Il numero massimo dei dipendenti fruitori non deve superare il 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno corrente, con arrotondamento all'unità superiore.
Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché gli studenti iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale.
Nell'ambito di ciascuna di tali fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale.
Nel caso sussistano ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio pe lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età (dal più anziano al più giovane).

Art. 5 – Corsi riconoscibili

In conformità a quanto previsto dall'art. 62 del CCNL 2019-2021, il diritto allo studio può essere riconosciuto esclusivamente nei confronti dei dipendenti che risultano iscritti a:
- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari, compreso il ciclo di Dottorato di Ricerca qualora non svolto in congedo;
- scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- istituti privati per i quali è previsto il superamento dell'esame finale presso un istituto statale.

Sono da considerare titoli di studio legali:
- quelli necessari per la prosecuzione degli studi;
- quelli previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi del SSN;
- quelli che abilitano ad una professione.

Tali permessi sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda – anche per sostenere i relativi esami.
Per la partecipazione agli esami il dipendente, in alternativa ai permessi di cui al presente regolamento, può utilizzare per i soli giorni delle prove anche i permessi per esami previsti dall'art. 50, comma1, lett. a del CCNL 2019-2021.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda

Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Azienda emette l'avviso relativo al diritto allo studio per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Il dipendente interessato dovrà presentare domanda utilizzando il fac-simile predisposto, attenendosi rigorosamente alle indicazioni riportate nell'avviso anche in ordine ai tempi di scadenza per la presentazione della stessa, allegando il certificato di iscrizione al corso di studi in corso di validità.

I dipendenti interessati ad ottenere il beneficio dovranno inoltrare all'Ufficio personale dell'azienda l'apposita domanda di ammissione, anche via mail, entro il termine stabilito nell'avviso.
Il dipendente si assume tutta la responsabilità per ogni dichiarazione resa per la quale, se non veritiera, è passibile, oltre che della perdita del beneficio, anche di procedimento disciplinare.
Qualora il numero delle domande pervenute entro il termine indicato nell'avviso sia superiore al contingente dei permessi a disposizione dell'azienda si procederà come previsto dall'art 4 del presente regolamento in ottemperanza all'art 62 comma 6-7-8- CCNL comparto sanità 2019-2021

Art. 7 – Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato all'avviso, dovrà essere indicato:
- la tipologia di corso e la sua precisa denominazione;
- l'Istituto/Scuola/Università erogatore dello stesso nonché la sua sede;
- la modalità di fruizione del corso, ossia in presenza o da remoto;
- la durata legale del corso, la data di inizio e fine e l'Anno Scolastico/Accademico di riferimento;
- l'anno di corso al quale si è iscritti;
- aver/non aver già usufruito dei permessi per il diritto allo studio nel precedente anno per la frequenza del medesimo corso e/o anno di corso dell'anno precedente.

Pena l'esclusione, alla domanda dovrà essere allegato copia del certificato di iscrizione al corso di studi o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avvenuta iscrizione che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà riportare tutte le informazioni contenute nel certificato che sostituisce

Art. 8-Modalità di fruizione
I permessi retribuiti per diritto allo studio possono essere utilizzati soltanto per frequentare le lezioni che si svolgono durante l'orario di lavoro, nonché per sostenere i relativi esami, mentre non spettano per l'attività di studio.
Pertanto la frequenza alle lezioni deve essere debitamente certificata e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio personale dell'azienda mensilmente e/o comunque in costanza di godimento dei permessi.
Per sostenere gli esami il dipendente, in alternativa ai permessi citati, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dall'art. 50 del C.C.N.L. vigente per la partecipazione agli esami.
I permessi diritto allo studio non possono essere concessi per l'effettuazione del tirocinio.
Il dipendente al quale è stato concesso il beneficio è tenuto:
- a presentare al suo diretto responsabile, con congruo anticipo, al fine di consentire un'efficace organizzazione dei servizi, un piano di utilizzo dei permessi stessi, sulla base del calendario delle lezioni predisposto dall'Istituto scolastico;
- a richiedere i permessi entro e non oltre il 15 del mese precedente la fruizione degli stessi e, comunque, prima della stesura definitiva dei turni di servizio, con le modalità previste dall'azienda (da portale dipendente).

I permessi in oggetto devono essere riferiti all'anno scolastico o accademico in corso ed essere utilizzati nell'anno solare di riferimento.
Non è ammessa, nel giorno di fruizione dei permessi, la maturazione di ore straordinarie.
Le ore di permesso retribuito disponibili ma non utilizzate nell'anno solare di competenza, non sono cumulabili con quelle concedibili per l'anno successivo e, pertanto, eventuali residui di ore relativi all'anno solare precedente non potranno in ogni caso essere usufruiti.
Le assenze del dipendente sono considerate permessi retribuiti e, ne consegue che tali periodi di assenza, vanno considerati come servizio prestato, utile, a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi al trattamento di quiescenza e previdenza; dalla retribuzione verranno ovviamente escluse quelle indennità o benefici che presuppongono l'effettiva presenza in servizio.

Art. 9 – Tirocinio

I permessi diritto allo studio non possono essere concessi per l'effettuazione del tirocinio.
Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'azienda potrà valutare con il dipendente, acquisite le valutazioni del responsabile dell'area organizzativa di appartenenza e nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

Art. 10 - Corsi telematici

Per i corsi tenuti dalle Università Telematiche la concessione dei permessi risulta subordinata:
1) alla presentazione di una certificazione dell'Università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica; tale orario deve essere coincidente con quello di lavoro;
2) alla presentazione della documentazione relativa alla partecipazione attiva personale del dipendente alle eventuali lezioni tenute presso l'Università.

Art. 11 – Obblighi del beneficiario

Il dipendente beneficiario dei permessi studio dovrà presentare all'ufficio personale mensilmente (entro la fine del mese in corso) e/o comunque in costanza di godimento degli stessi, l'attestazione relativa alla frequenza dei corsi o all'espletamento degli esami previsti dal corso di studi, anche se con esito negativo.
Per i corsi ed esami sostenuti in modalità FAD (Formazione a Distanza) non sono ammesse le autocertificazioni relative al giorno o giorni di lezione e dovrà essere presentata l'attestazione dell'istituto scolastico e/o l'università con indicazione della data e orario della partecipazione ai corsi tramite connessione remota. I permessi potranno essere riconosciuti come tali solo se l'istituto scolastico e/o l'università, con piena assunzione di responsabilità, rilasci apposita attestazione con indicazione dei giorni e ore in cui il dipendente ha personalmente, effettivamente e direttamente seguito le lezioni trasmesse in via telematica nonché indicazione certificante che solo in quel determinato giorno e orario il dipendente poteva seguire la/le lezione/i.
Il riconoscimento sarà limitato esclusivamente per le ore coincidenti con quelle delle ordinarie prestazioni lavorative.
Per i dipendenti che frequentano i corsi serali i permessi saranno concessi se il turno di lavoro coincide con il proprio orario scolastico.

Art. 12-Rinuncia

Il dipendente che rinuncia, per qualsiasi motivo, al beneficio concesso, deve tempestivamente comunicarlo, per iscritto, all'area risorse umane che provvederà ad assegnare il beneficio ad altro dipendente secondo la graduatoria stilata.